

Guida alle novità normative sull'accorpamento scolastico

La normativa specifica sul **dimensionamento scolastico** (cioè l'accorpamento) ha subito recentemente importanti aggiornamenti per contrastare il calo demografico e per rispondere agli obiettivi del PNRR.

Ecco i principali riferimenti normativi:

1. Normativa di base e competenze

L'accorpamento si fonda storicamente su:

- **Art. 138 del D.Lgs. 112/1998:** conferisce alle Regioni le funzioni amministrative sulla programmazione della rete scolastica.
- **Art. 21 della Legge 59/1997 (Legge Bassanini):** stabilisce il principio dell'**autonomia scolastica**, che l'accorpamento mira a preservare unificando le strutture amministrative senza necessariamente chiudere i plessi fisici.

2. Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022)

L'**Art. 1, comma 557, della Legge n. 197/2022**, (Legge di Bilancio 2023) ha modificato l'assetto precedente introducendo:

- **L'Autonomia decisionale alle Regioni:** entro limiti di organico definiti dal Ministero, le Regioni decidono autonomamente come accorpare gli istituti sul proprio territorio.
- **I Coefficienti regionali:** non esiste più un limite fisso di 600 o 400 alunni per plesso. Il contingente dei dirigenti (DS) e dei DSGA è calcolato su base regionale applicando un coefficiente nazionale (pari a circa **938-961 alunni** medi per istituto).

3. Decreti attuativi e correttivi

- **Decreto Interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023:** definisce i criteri per la ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici per il triennio 2024-2027.
- **Decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023):** concede alle Regioni una **deroga del 2,5%** sul numero di autonomie per l'anno scolastico 2024/2025, permettendo di salvare temporaneamente alcuni istituti sotto soglia.
- **Decreto-Legge n. 1 del 16 gennaio 2025:** introduce misure per la gestione della transizione, inclusa la possibilità di istituire figure vicarie per supportare le scuole ridimensionate.

È importante ricordare che, in caso di mancato accordo regionale entro i termini stabiliti, il Governo può intervenire con poteri sostitutivi (commissariamento) per garantire il raggiungimento dei target del PNRR.